I SOVVALLI DA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI CONTINUANO A CLASSIFICARSI COME RIFIUTI SPECIALI

A cura dell'Ing. Giovanni Maione

L'eliminazione della lett. n) dall'art. 184, comma 3, del Dlgs 152/06[1] sta inducendo in molti operatori del settore la convinzione che i sovvalli da selezione di rifiuti solidi urbani siano da classificarsi come rifiuti urbani. A sommesso parere di chi scrive la correzione apportata dal Dlgs 4/08 non giustifica l'esclusione del cosiddetto sottovaglio dal novero dei rifiuti speciali e l'analisi dell'attuale dettato normativo, anzi, sembra condurre a conclusioni di segno opposto.

La lettura del modificato art. 184 evidenzia come il riferimento ai residui da selezione meccanica, introdotto nel testo originario del Dlgs 152/06, fosse palesemente ridondante. Infatti la lett. g) del medesimo comma 3 ricomprendeva tra i rifiuti speciali *"i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti"* laddove si intendeva per *"recupero"*: *"le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita e la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto"*[2]. Conseguentemente erano già da classificarsi come speciali i rifiuti derivanti dalla vagliatura di rifiuti solidi urbani, la quale era considerata a tutti gli effetti attività di trattamento, indipendentemente dalla previsione puntuale della cennata lett. n).

L'interpretazione testè fornita, peraltro, era coerente con la definizione di *"trattamento"* presente nel Dlgs 36/2003 sulle discariche: *"i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che*

[1] [sono rifiuti speciali:] *"n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"*.
[2] Art. 183, comma 1, lett. h) del Dlgs 152/06 prima delle modifiche apportate dal Dlgs 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza"[3].

Il decreto correttivo, lungi dallo smentire questa chiave di lettura, ne ha anzi esteso in maniera generalizzata la portata. E ciò alla luce delle nuove definizioni di *"recupero"* e *"smaltimento"*:

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto;

Si osservi, infatti, che essendo scomparso il riferimento al concetto di *"trattamento"*, dal 13 febbraio 2008 occorre riferirsi esclusivamente alle operazioni indicate agli allegati B e C alla Parte quarta del Dlgs 152/06. Dunque la lettura congiunta degli articoli 183 e 184 individua tra i rifiuti speciali non solo il sottovaglio da selezione di rifiuti solidi urbani ma, a rigore, anche i rifiuti provenienti da un mero stoccaggio di rifiuti urbani in quanto originati da operazioni di recupero o smaltimento (rispettivamente messa in riserva – R13 e deposito preliminare – D15).

Giovanni Maione

Pubblicato il 22 febbraio 2008

[3] Art.2, comma 1, lett. h).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248